PROT.N.
REG. DEL. N. 08

ORIGINALE

COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione locali alla Parrocchia dei S.S. Rocco e Sebastiano.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **tredici** del mese di **marzo** alle ore **12:00** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

				Presenti
1.	MATTEA Ivano	-	Sindaco	SI
2.	MENIA D'ADAMO Mirco	-	Assessore	SI
3.	DORIGUZZI BOZZO Anna Maria	-	Assessore	SI
			Presenti N.	03

Partecipa il Sig. **Mattea Ivano** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. **Pilotto dr. Enrico** nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

- l'art. 13 del Testo unico degli enti locali individua fra le funzioni amministrative spettanti al comune lo sviluppo economico;
- il Comune di Danta di Cadore ha in animo di aumentare la propria vocazione turistica;

CONSIDERATO che:

- la Parrocchia dei SS Rocco e Sebastiano di Danta di Cadore da sempre promuove ed organizza, senza scopo di lucro, manifestazioni turistiche ed iniziative che coinvolgano i giovani residenti e non del paese;

VISTO l'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale :

"L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché' dai principi dell'ordinamento comunitario";

VISTO altresì l'art. 12 della medesima Legge, secondo il quale:

"La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

VISTO l'art. 32, comma 8 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che dispone :

"a decorrere dal 1° gennaio 1995, i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali"

VISTA la Deliberazione 5 ottobre 2012, n. 716 Corte dei Conti, Sez. Veneto, secondo cui :

"La Sezione fa anche presente che il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni.

A questo riguardo il Collegio richiama non solo quanto previsto dall'art. 32, comma 8, della legge, 23 dicembre 1994, n. 724 (cui si fa espresso riferimento nella richiesta di parere in questione) in ordine alla considerazione degli "scopi sociali" che possono giustificare un canone inferiore a quello di mercato per la locazione di beni del patrimonio indisponibile dei comuni, ma anche la disposizione di cui all'art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che consente agli enti locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

In questo caso la mancata redditività del bene è comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione (in questo senso vedi anche delibera della Sezione di controllo della Lombardia n. 349/2011).

La Sezione tuttavia ritiene rilevante evidenziare che le predette eccezioni si giustificano alla luce delle particolari caratteristiche che rivestono i beneficiari di tali disposizioni sulle quali si ritiene opportuno fare delle chiare precisazioni.

Infatti, nelle norme sopra citate si fa riferimento ad una categoria ben individuata di soggetti, quali organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale (art. 32, L383/2000), secondo la definizione contenuta nell'art. 2 della L 383/2000 che comprende "le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati".

D’altra parte, anche il beneficio previsto dall'art. 32, comma 8 della L 724/1994, limitatamente ai canoni annui dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni, in considerazione degli “scopi sociali”, va letto, ad avviso di questo Collegio, in riferimento a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo che esclude dall’incremento dei canoni annui dei beni patrimoniali, questa volta dello Stato, una serie di categorie di soggetti (vedove o persone già a carico di dipendenti pubblici deceduti per causa di servizio, ecc) tra le quali sono comprese anche le associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali, religiose, senza fini di lucro, nonché le associazioni di promozione sociale, con determinati requisiti.

Dalla lettura delle norme in questione, risulta pertanto evidente che la deroga alla regola della determinazione di canoni dei beni pubblici secondo logiche di mercato di cui alla citata norma, appare giustificata solo dall’assenza di scopo di lucro dell’attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni.

A questo proposito, il Collegio ritiene opportuno chiarire che la sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a conseguire un potenziale profitto d’impresa, va accertata in concreto, verificando non solo lo scopo o le finalità perseguite dall’operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l’attività che coinvolge l’utilizzo del bene pubblico messo a disposizione, alla stessa stregua del parametro che viene utilizzato, ad esempio, per valutare il carattere economico o meno dei servizi pubblici locali.

La Sezione precisa, inoltre, che, oltre all'accertamento in concreto dell’assenza di uno scopo di lucro dell’associazione di interesse collettivo, ai fini di un corretta gestione del bene pubblico di cui si intende disporre a suo favore, qualsiasi atto di disposizione di un bene, appartenente al patrimonio comunale, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l’azione amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell’ente locale.

La Sezione ritiene, ancora che, ove la disposizione del bene sia attuata con un provvedimento, la concessione ad un soggetto di un’utilità a condizioni diverse da quelle previste dal mercato, possa essere qualificata come “vantaggio economico” ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n, 241 (vedi in questo senso la citata delibera della Sezione Lombardia n. 349/2011).

ATTESO che:

- “la concessione in comodato di beni di proprietà dell’ente locale è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 172/2014/PAR, Sezione controllo Molise deliberazione N.1/2015/PAR);
- il Comune di Danta di Cadore mediante la presente concessione persegue le proprie finalità istituzionali come previste dall’articolo 13 del D.Lvo 267/2000 avvalendosi dell’autonoma iniziativa di soggetti terzi, in aderenza al dettato costituzionale previsto dall’articolo 118;

VISTA l’istanza di utilizzo per un periodo sino al 30 marzo 2023 del garage comunale sito nella parte retrostante l’immobile comunale adibito a Canonica sito in Via Roma, censita catastalmente al N.C.T. al foglio n. 5, mappale n. 165;

RITENUTO opportuno concedere in uso la porzione di immobile richiesto per il periodo sino al 30 marzo 2023, preservando l’intero immobile nello stato di fatto e di diritto attuale;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del succitato D. Lgs. nr. 267/2000 dal Responsabile dell’Area Tecnica;
CON voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1) di concedere la porzione dell'immobile comunale adibita a garage sita in Via Roma nella parte retrostante all'immobile comunale adibito a Canonica, censita catastalmente al N.C.T. al foglio n. 5, mappale n. 165, alla Parrocchia dei SS Rocco e Sebastiano di Danta di Cadore per l'attività di preparazione della manifestazione "Bruda la muta 2023", manifestazione priva di carattere di lucro, per un periodo sino al 30 marzo 2023;
2) di stabilire che al termine di tale periodo è fatto obbligo di restituzione dei locali al Comune di Danta di Cadore, previa opportuna ripulitura degli spazi;
3) di demandare ai competenti uffici comunali gli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, delegando il Responsabile dell'Ufficio Tecnico alla consegna delle chiavi di accesso.

Stante l'urgenza, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
Mattea Ivano
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO
Pilotto dr. Enrico
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:
MATTEA IVANO
Firmato il 31/03/2023 11:26
Seriale Certificato: 18937509
Valido dal 25/06/2020 al 25/06/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Menia C Anna Grazia
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:
ANNA GRAZIA MENIA CACCIATOR
Firmato il 21/04/2023 09:56
Seriale Certificato: 4685852186108783863
Valido dal 13/08/2021 al 13/08/2026
Actalis EC EU Qualified Certificates CA G1

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

  ❑ è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____, senza opposizioni e/o reclami;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____;

  ❑ dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pilotto dr. Enrico
(firmato digitalmente)